SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2005.

Decadenza della Bingo 2001 S.r.l. (attualmente B.B.W. S.r.l.) dall'assegnazione della concessione per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni, n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del citato bando di gara, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché degli ulteriori provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne la proroga nei termini e alle condizioni stabiliti dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, ossia per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento di 1000 euro per ogni giorno di proroga fruito;

Considerato che l'assegnazione della concessione alla Bingo 2001 S.r.l. (successivamente trasformata in B.B.W. S.r.l.) di cui al plico di offerta n. 314, è stata effettuata con decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, nel quale è richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che la B.B.W. S.r.l. con lettera del 6 agosto 2004, ha inoltrato «formale richiesta di collaudo della sala Bingo sita in Pozzuoli alla via Marconi n. 1-2» nel sopraindicato termine di centocinquanta giorni avendo precedentemente prospettato, con lettera del 25 maggio 2004, motivi di forza maggiore sospensivi della decorrenza dei termini stessi;

Considerato che con lettera raccomandata a/r del 24 settembre 2004, prot. n. 2004/53103/COA/BNG, ricevuta il 28 settembre 2004, è stato notificato alla B.B.W. S.r.l. che il presidente della commissione incaricata di eseguire dette operazioni di collaudo ha comunicato che la commissione stessa, in data 23 settembre 2004, «non ha potuto procedere al collaudo in quanto le opere murarie non sono state completate unitamente ad alcuni aspetti degli impianti elettrici» e, pertanto, è stato richiesto di comunicare le conseguenti determinazioni della B.B.W. S.r.l. nel rispetto della normativa di settore;

Considerato che successivamente alla data di ricevimento della lettera del 24 settembre 2004, prot. n. 2004/53103/COA/BNG, la B.B.W. S.r.l. non ha provveduto ad inoltrare tempestiva richiesta di differimento dei termini ai sensi dell'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e conseguente istanza di reiterazione delle operazioni di collaudo della sala-bingo di Pozzuoli, via Marconi n. 1-2, e che, per tale motivo, con lettera raccomandata a.r del 18 marzo 2005, prot. 2005/15150/COA/BNG, ricevuta il 29 marzo 2005, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è stato dato avvio al procedimento di decadenza della B.B.W. S.r.l. dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003;

Considerato che, in riscontro alla istanza del 12 aprile 2005, con la quale la B.B.W. S.r.l. ha invitato l'Amministrazione «a desistere da qualsiasi avvio di procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo» ed ha effettuato «formale e sostanziale richiesta di completamento del collaudo», è stato, tra l'altro, comunicato con lettera raccomandata a/r del 28 aprile 2005, prot. n. 2005/22803/COA/BNG, ricevuta il 4 maggio 2005: «considerato che il perfezionamento dell'aggiudicazione delle concessioni non può che avvenire nel

rispetto dei termini e della normativa di gara, al fine di tutelare gli interessi dell'erario, degli altri concessionari e dei soggetti collocati nella graduatoria della provincia di Napoli in posizione favorevole ad un eventuale subentro, e considerato, altresì, lo stato di avanzamento dell'approntamento della sala rilevato in data 23 settembre 2004 dalla citata commissione, si comunica che questa Amministrazione procederà all'esecuzione delle operazioni di collaudo della sala in questione, a condizione che codesta società inoltri tempestiva istanza di proroga dei termini ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48, delle legge n. 448/2001, provveda al pagamento della relativa penale e al rimborso delle spese di funzionamento della commissione richiesto con lettera del 24 settembre 2004, prot. n. 2004/ 53013/COA/BNG. Ciò anche al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto ai numerosi concessionari che hanno fruito della proroga dei termini di approntamento al collaudo delle sale dietro pagamento della penale stabilita dalla citata norma di legge. Qualora codesta società non comunichi le proprie determinazioni al riguardo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della presente, si fa presente che sarà adottato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione, di cui è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, con lettera del 18 marzo 2005, prot. n. 2005/15150/COA/BNG»;

Considerato che la B.B.W. S.r.l., non ha provveduto a quanto richiesto con lettera del 28 aprile 2005, prot. n. 2005/22803/COA/BNG, il cui contenuto si intende interamente richiamato;

Visti gli ulteriori elementi istruttori;

Decreta:

Art. 1.

La Bingo 2001 S.r.l. (attualmente: B.B.W. S.r.l.) è decaduta dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, non avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara, di cui non ha richiesto la proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 17 giugno 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A06347

DECRETO 22 giugno 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare l'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 80.633 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 21 marzo, 20 aprile e 23 maggio 2005 con i quali sono state disposte le emissioni delle prime sei tranches dei certificati di credito

del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 2000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 marzo 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.

Art. 2.

1. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 marzo 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06476

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2005.

Norme per l'attuazione della direttiva 2003/120/CE che modifica la direttiva 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/120/CE della Commissione del 5 dicembre 2003 che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la decisione 2003/867/CE della Commissione con la quale è stata autorizzata l'immissione sul mercato di salatrim come nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti della pasticceria a valore energetico ridotto, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 e successive modifiche;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis)* salatrim: sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto»;

*b)*all'art. 5, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*g)* salatrim 6kcal/g-25kj/g».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 324

05A06260

ORDINANZA 27 giugno 2005.

Ordinanza contingibile e urgente relativa alla tutela delle persone anziane.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che le attuali, particolari condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte e, in particolare, delle persone anziane che versano in difficoltà fisiche e socio-economiche;

Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

Ritenuta la necessità che le aziende unità sanitarie locali si avvalgano in ogni caso della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopra citato codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto sono individuate dal predetto codice come attività di rilevante

interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera *b)* del sopra citato codice in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali, senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e più opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 settembre 2005.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il Ministro: STORACE

05A06488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Beautiful a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Beautiful a.r.l .» con sede in Rende alla via Matteotti n. 37/D (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Nicola Micciulli in data 20 marzo 1991 repertorio 56769, registro società 7667, Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 3241/254450, in liquidazione ordinaria dal 1994 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06208

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Quercia a r.l.», in S. Sofia d'Epiro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «La Quercia a r.l.» con sede in S. Sofia d'Epiro alla via Roma n. 46 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 18 novembre

1981, repertorio n. 73585, registro società n. 1071 Tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. 2093/194532, in liquidazione ordinaria dal 1991 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06209

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Margherita a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Margherita a r.l.» con sede in Rende alla via Torino, frazione d'Ippolito, 22 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 27 marzo 1986, repertorio n. 210673, registro società n. 5273 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 2620/218531, in liquidazione ordinaria dal 1989 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06210

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Montea a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Montea a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo alla via G. Grossi (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Ernesto Caprino in data 24 novembre 1981, repertorio n. 3249, registro società n. 886, Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 1987/188282, in liquidazione ordinaria dal 1999 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06211

DECRETO 10 giugno 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Città nuova a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dellacooperativa «Città nuova a r.l.» con sede in Acri alla via della Sila (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Maria De Vincenti in data 28 novembre 1985, repertorio n. 11189, registro società n. 5084, Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 2590/217107, in liquidazione ordinaria dal 1998 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 10 giugno 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A06212

DECRETO 20 giugno 2005.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero per l'anno 2005, per i lavoratori autonomi agricoli, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'istituzione di quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella D allegata alla citata legge n. 233 del 1990, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della citata legge n. 233 del 1990 che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 1º giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2005, n. 131, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2005, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legisalativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinata nella misura di € 43,96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: FERRARO

05A06264

DECRETO 20 giugno 2005.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni, per l'anno 2005, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, recante disposizioni in materia di «reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti»;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che prevede, ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sia determinato con decreto ministeriale il reddito dei mezzadri e coloni in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2005, n. 131, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 2005 ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per l'anno 2005 è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, con decreto direttoriale del 1° giugno 2005 per la categoria dei salariati fissi. Ove detto decreto preveda retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: FERRARO

05A06265

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 maggio 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di San Siro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro delle Attività Produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005 e del 7 aprile 2005 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di San Siro, in provincia di Como, prot. n. 1200 del 6 marzo 2003, con la quale si comunica che con legge regionale n. 29, approvata nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia in data 29 novembre 2002 (pubblicata sul BURL 1º Suppl. Ordinario al n. 49 - 3 dicembre 2002) è stato istituito, con decorrenza 1º gennaio 2003, il nuovo comune di San Siro mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, ambedue in provincia di Como;

Considerato che occorre integrare la tabella dei gradi/giorno dei comuni italiani, Allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con il comune di nuova istituzione di San Siro;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. ENEA/UDA Sisten/2005/20168 del 24 marzo 2005 dalla quale risulta che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di San Siro vanno attribuiti 2246 e la zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie integrazioni della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono inserite le indicazioni relative al comune di San Siro, in provincia di Como, di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
CO	E	2246	220	San Siro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A06217

DECRETO 1° giugno 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Giove», in Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega, in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Giove», con sede in Potenza, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2004 con il quale la gestione commissariale è stata prorogata per sei mesi;

Vista la relazione datata 21.042005 con la quale il commissario governativo espone le problematiche da risolvere circa la definitiva assegnazione di due alloggi ai soci, già peraltro occupati dagli stessi, nonché per la sistemazione di alcuni locali ancora di proprietà della cooperativa;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Dante Tirico commissario governativo della società cooperativa edilizia «Giove» con sede in Potenza, sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza della gestione già prorogata con decreto ministeriale 29 novembre 2004.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06261

DECRETO 8 giugno 2005.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa edilizia «Adriana III», in Caserta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle gravi irregolarità di natura contabile, amministrativa e finanziaria emerse nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati in data 1° ottobre 2004, quali mancata approvazione dei bilanci, mancato pagamento delle rate di mutuo, disinteresse della maggioranza dei soci;

Considerata l'inopportunità di un ulteriore accertamento ispettivo al cospetto del generale disinteresse di soci e amministratori;

Ritenuto di dover, con urgenza, adottare il provvedimento della gestione commissariale per evitare il deterioramento della situazione patrimoniale e contabile della cooperativa;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative reso nella riunione del 25 maggio 2005;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione, anche al fine di verificare la concreta possibilità di risanamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia «Adriana III», con sede in Caserta, codice fiscale n. 01885060614, in data 26 marzo 1976, a rogito notaio dott. Matteo Renato Ciaccia di Napoli.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 19 febbraio 1971, codice fiscale BRGGBR71B09G420I — con studio in Roma, via Sommacampagna, 9 - 00184 Roma — è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06266

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 14 aprile 2005, n. 50;

Vista la nota n. 5954/Gab in data 6 maggio 2005 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n. 075397/rd/12 del 12 maggio 2005;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2005 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza (Latina):

a) ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t;

b) alle caravan e autocaravan intestati a persone residenti e non residenti sull'isola;

c) dalle ore 00.00 del venerdì alle ore 24 della domenica, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare, ad eccezione di quelli intestati a soggetti residenti sull'isola.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis*, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 26 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30

05A06303

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'istituto «Associazione italiana di psicoterapia infantile», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Associazione italiana di psicoterapia psicoanalitica infantile» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione nella sede periferica di Milano, piazza Sant'Agostino 24, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 marzo 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 20 aprile 2005 trasmessa con nota n. 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione italiana di psicoterapia infantile», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, piazza Sant'Agostino 24, ai sensi delle disposizioni di

cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di formazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 10 unità, e per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A06258

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Roma da piazza del Carmine n. 21 a via dei Calzaiuoli n. 7 - Firenze.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 ottobre 1999, con il quale l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di formazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale si sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dell'«Istituto dell'approccio centrato sulla pesona»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Firenze da p.zza del Carmine, 21 a via dei Calzaiuoli, 7;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 dicembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 20 aprile 2005 trasmessa con nota 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona» abilitato con decreti in data 29 ottobre 1990 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da p.zza del Carmine, 21 a via dei Calzaiuoli, 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A06259

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. (Deliberazione n. 105/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'alleato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani, interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la metropolitana C, la metropolitana B1 ed il Grande Raccordo Anulare per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia), della tratta T3 (Venezia-S.Giovanni) nonché della tratta T6A (Alessandrino-bivio di Torrenova) della linea C della metropolitana di Roma, individuando il «tracciato fondamentale» nelle tratte da T2 a T6 sino al bivio di Torrenova (tratta T6A), nella tratta 17 (Torrenova-Pantano) e nel deposito-officina Graniti e impegnando quindi il comune medesimo, tra l'altro, a redigere il progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia «Roma-Pantano» a linea metropolitana (citata tratta T7) e del deposito-officina Graniti, da sottoporre quanto prima a questo Comitato, anche ai fini della definitiva quantificazione del costo del suddetto «tracciato fondamentale»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del

programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Linea C della metropolitana di Roma» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota 12 ottobre 2004, n. 571, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sulla «Metropolitana di Roma linea C - tratta T7: bivio Torrenova-Pantano e deposito-officina Graniti», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare di dette opere;

Vista la nota 19 ottobre 2004, n. 597, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la versione aggiornata della predetta relazione istruttoria;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che, questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, tra le infrastrutture afferenti il «sistema urbano e metropolitano di Roma»;

Considerato che, con la menzionata delibera n. 65/2003, questo Comitato ha proceduto alla modifica della delibera n. 121/2001 per la parte concernente gli interventi inquadrati nei «sistemi urbani» della città di Roma;

Considerato che, con detta delibera, questo Comitato ha altresì assegnato al Comune di Roma, soggetto aggiudicatore, un contributo di 316 Meuro in termini di volume di investimenti per l'integrazione, entro il limite del 70% di partecipazione alla spesa, della copertura finanziaria del costo di realizzazione del lotto funzionale costituito dalla tratta T3 e dalle tratte T4 (S. Giovanni-Malatesta) e T5 (Malatesta-Teano-Alessandrino), queste ultime già dotate di progetto definitivo, nonché per la copertura finanziaria, entro il limite indicato, degli oneri per ulteriori indagini e per la progettazione definitiva della parte residua del «tracciato fondamentale»;

Considerato che questo Comitato ha comunque autorizzato il comune ad avvalersi dei finanziamenti progressivamente assegnati per la realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più utili e urgenti in relazione all'intero «tracciato fondamentale»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che articola ulteriormente i contenuti della proposta che viene sottoposta a questo Comitato;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

per quanto concerne le tratte T6A, T7 e il deposito Graniti:

che viene sottoposto a questo Comitato il progetto preliminare — predisposto dal comune di Roma, soggetto aggiudicatore, in adempimento alle disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 65/2003 — concernente le opere di adeguamento della ferrovia concessa «Roma-Pantano» a linea metropolitana (tratta T7: bivio Torrenova-Pantano) e del completamento del deposito-officina di Graniti e che viene altresì sottoposto a questo Comitato il progetto relativo alla tratta T6A, come ridefinito a seguito dell'ottimizzazione dell'interconnessione T6/7 in sotterraneo di Torrenova, in relazione alla priorità attribuita alla tratta T7 rispetto alla deviazione per Tor Vergata;

che il progetto preliminare in argomento è stato approvato dal comune di Roma con deliberazione del consiglio n. 46 del 25 marzo 2004 e che detto progetto, corredato del nuovo quadro economico del «tracciato fondamentale», è stato trasmesso, con nota 5 aprile 2004 n. 12257, dal comune stesso alla regione Lazio ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la Regione Lazio - Dipartimento territorio - Direzione regionale trasporti, con nota 28 luglio 2004 n. 129083/D2/2E/00, ha trasmesso il voto n. 4895 del 14 stesso mese con il quale il comitato regionale dei

lavori pubblici non si è espresso positivamente sul progetto per la parte relativa alla tratta T7 e al deposito di Graniti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione agli esiti della complessa istruttoria svolta, ha formulato una serie di prescrizioni intese a superare le considerazioni negative sopra richiamate, assicurando nel contempo la compatibilità delle opere di completamento relative al deposito-officina di Graniti con quelle di prima fase del medesimo deposito la cui realizzazione è prevista in capo all'ATI concessionaria, ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dei lavori in corso sull'attuale ferrovia Roma-Pantano;

che la giunta regionale del Lazio, con delibera 27 agosto 2004, n. 823, ha formalizzato la presa d'atto delle suddette prescrizioni, ritenendole idonee ai fini dell'approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto preliminare all'esame e che analogo parere favorevole è stato espresso dalla Direzione regionale trasporti, in data 1° settembre 2004 con nota n. 142790/D2/2E, e, ai fini della compatibilità ambientale, dal Dipartimento regionale territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile, in data 29 settembre 2004 con nota n. 166967;

che la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata all'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con voto n. 299, adottato nella seduta del 28 settembre 2004, ha espresso parere favorevole sul progetto, sulla scorta delle prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sul quadro economico generale del «tracciato fondamentale» e sul quadro economico del primo lotto funzionale;

che, in particolare, le attività relative alla prima fase del suddetto deposito di Graniti — che verrà realizzata dalla citata ATI a servizio della ferrovia in concessione, ma con opere predisposte per l'utilizzazione a linea metro — comprendono, tra l'altro, l'esproprio dell'intera area, la recinzione e gli scavi archeologici preventivi, mentre la seconda fase di completamento, a servizio della linea metropolitana, sarà curata dal contraente generale che realizzerà il «tracciato fondamentale»;

che avviso dell'avvio del procedimento, al pari di quanto in precedenza effettuato per le tratte T2 - T3 e T6, è stato pubblicato, in data 22 settembre 2004, su due quotidiani;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione dei progetti preliminari, al cui recepimento sono condizionati i sopra citati pareri favorevoli espressi dalla giunta della regione Lazio e dai dipartimenti regionali trasporti e ambiente;

per quanto concerne il progetto dell'intera linea:

che sul progetto complessivo originario aveva espresso valutazione di compatibilità ambientale la regione in data 17 giugno 2003;

che le prescrizioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di esame dei progetti preliminari relativi alle tratte T6A-T7 e deposito Graniti e condivise — come sopra esposto — dalla regione, nelle varie articolazioni organizzative sopra citate, e dalla Commissione interministeriale per le metropolitane, non interessano solo detti progetti, bensì l'impostazione progettuale dell'intero «tracciato fondamentale» della linea C, mirando — in accoglimento di richieste della regione stessa — alla realizzazione delle opere civili e degli impianti necessari per l'esercizio della linea stessa con automazione integrale senza macchinista a bordo e alla predisposizione dei manufatti in modo da assicurare il prolungamento del tracciato nel quadrante sud-est, a servizio dell'area Tor Vergata, come previsto nella delibera di questo Comitato n. 65/2003;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene confermato nel comune di Roma;

che in data 29 luglio 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il sindaco del comune di Roma e il presidente della regione Lazio hanno sottoscritto il 2° atto integrativo all'accordo procedimentale del 29 maggio 2002, previsto dalla delibera n. 65/2003 ed alla cui stipula era, tra l'altro, condizionata l'erogazione del contributo assegnato al comune medesimo;

che i lavori per la realizzazione del «tracciato fondamentale» verranno affidati, mediante appalto unico, a contraente generale individuato con procedura ad evidenza pubblica;

che il tempo di effettuazione delle attività progettuali residue e di realizzazione delle opere di cui ai progetti all'esame è stimato mediamente in oltre 100 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

per quanto concerne le tratte T6A, T7 ed il deposito Graniti:

che la soluzione adottata in istruttoria per la tratta T7 presenta una riduzione di costo rispetto alla versione originaria;

che il costo del deposito-officina Graniti — al netto degli oneri per le opere della prima fase, che saranno eseguite dalla menzionata ATI — registra, rispetto al progetto originario, una riduzione di oltre 27 Meuro;

che è stato rideterminato il costo della tratta T6A, includendo anche la nuova stima delle opere di interconnessione T6/T7;

che il quadro economico analitico delle opere di cui sopra è il seguente:

(euro)

Voce	T7	T6A	Deposito
1 - Opere civili e altre attività	43.208.925,00	140.984.755,61	25.025.106,79
2 - Impianti civili	10.599.499,90	20.033.159,92	7.313.267,58
3 - Impianti elettroferroviari	47.840.000,00	28.161.824,69	47.821.100,32
4 - Materiale rotabile (*)	91.929.328,00	45.964.664,00	—
5 - Implementazione per automazione	32.042.000,00	11.962.000,00	10.703.000,00
6 - Totale lavori e forniture (da 1 a 5)	225.619.702,90	247.106.404,22	90.862.474,69
7 - Somme per oneri vari a carico contraente generale	28.821.216,21	27.165.392,76	7.692.888,69
8 - Somme a disposizione soggetto aggiudicatore	22.238.136,33	23.971.355,06	8.613.738,76
9 - IVA	29.213.466,39	32.612.602,19	11.487.328,45
Totale (da 6 a 9)	305.892.521,83	330.855.754,23	118.656.430,59

che la quantificazione del costo della tratta T7 e del deposito-officina Graniti è stata effettuata in modo parametrico, desumendola — in particolare — dal progetto definitivo delle tratte T4 e T5, le cui voci sono state valutate sulla base dell'elenco «prezzi per i lavori della metropolitana di Roma», approvato con delibera della giunta comunale n. 359 del 25 maggio 2002, e della tariffa dei prezzi per le opere edili, approvata dalla regione Lazio con delibera di giunta n. 267 dell'8 maggio 2002;

per quanto concerne il progetto in generale:

che è stato redatto un nuovo quadro economico generale del «tracciato fondamentale» che tiene, tra l'altro, conto dei costi aggiuntivi, per complessivi 117,355 Meuro, relativi all'attuazione delle richiamate prescrizioni sull'inserimento delle porte di banchina e sulla implementazione all'automazione; costi desunti in misura parametrica dai costi sostenuti per analoghi lavori in territorio nazionale e che sono stati imputati alle tratte di cui sopra ed al deposito nella misura indicata e alle altre tratte come segue: T2 Meuro 22,390; T3 Meuro 10,230; T4-5 30,028 Meuro;

che il costo delle tratte T2 e T3, a seguito della previsione delle implementazioni sopra specificate, viene rideterminato come segue:

(euro)

Voce	T2	T3
1 - Opere civili e altre attività	379.540.327,58	268.947.629,96
2 - Impianti civili	64.802.291,95	41.082.871,96
3 - Impianti elettroferroviari	47.390.878,01	31.339.387,78
4 - Materiale rotabile	73.543.462,40	9.192.932,80
5 - Implementazione per automazione	22.390.000,00	10.230.000,00
6 - Totale lavori e forniture (1 - 5)	587.666.959,94	360.792.822,50
7 - Somme per oneri vari a carico contraente generale	90.577.713,31	62.265.070,36
8 - Somme a disposizione soggetto aggiudicatore	59.278.584,44	36.975.259,84
9 - IVA	80.506.711,41	50.469.393,47
Totale (6-9)	818.029.969,10	510.502.546,16

(*) Per la tratta T7 il costo del materiale rotabile è riferito a 10 treni di cui 6 del costo di 55. 157.596 euro inizialmente previsti ed ulteriori 4, del costo di 36.771.731,20 euro, traslati in istruttoria come appresso specificato.

Per la tratta T6A il costo del materiale rotabile è riferito a 5 treni, di cui 4 del costo di 36.771.731,20 euro inizialmente previsti ed un ulteriore treno, del costo di 9.192.932,80 euro, aggiunto in istruttoria come evidenziato nel seguito.

che il costo complessivo dell'intero «tracciato fondamentale» come ridefinito dalla delibera n. 65/2003 (tratte da T2 a T7 Clodio/Mazzini-Pantano e deposito-officina di Graniti) — incluso l'onere per l'acquisizione di 30 treni e per le citate implementazioni necessarie all'automazione integrale della linea, nonché l'onere per le opere integrative e compensative — ammonta a 3.047.424.106,36 euro;

che il costo del primo lotto funzionale — indicato nella delibera n. 65/2003 e costituito dalla progettazione e realizzazione delle tratte T3, T4 e T5 (da Venezia ad Alessandrino), dalla prima fase degli scavi archeologici e dal completamento della progettazione definitiva delle parti residue del «tracciato fondamentale» — è contenuto in 1.509,122 Meuro, in quanto il maggior costo derivante dall'adozione dell'automazione integrale è stato compensato dall'impiego di 7 treni in luogo dei 12 inizialmente previsti, con conseguente traslazione del costo dei treni ora stralciati alle tratte T6A e T7;

che le disponibilità ammontano a 1.510,368 Meuro;

che la ripartizione della copertura finanziaria tra le diverse fonti rimane così confermata: 966,279 Meuro a carico dello Stato; 66,098 a carico della regione e residui 477,991 a carico del comune;

Delibera:

1. *Approvazione progetti preliminari e varianti.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare delle opere di adeguamento della ferrovia Roma-Pantano a linea metropolitana (tratta T7 da bivio Torrenova a Pantano) e del completamento del deposito-officina di Graniti per un importo complessivo di 424.548.952,37 euro.

1.2. Sono approvate, ai sensi della norma richiamata, con le prescrizioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le varianti al progetto preliminare delle tratte T2, T3 e T6A concernenti l'interconnessione di Torrenova che ricade nella tratta T6A, in relazione all'eseguita ottimizzazione prescritta dalla delibera di questo Comitato n. 65/2003.

1.3. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali restano subordinate le approvazioni di cui sopra, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono rappresentate graficamente negli elaborati allegati alla relazione istruttoria, predisposti con il supporto del soggetto aggiudicatore e acquisiti agli atti di questo Comitato.

Le prescrizioni, di carattere strettamente tecnico, relative alle implementazioni delle opere civili e degli impianti atte a consentire l'esercizio della linea con automazione integrale investono anche le tratte T2 e T3, integrando quelle dettate — in sede di approvazione del progetto preliminare — con la delibera n. 65/2003, nonché le tratte T4 e T5, essendo l'attuazione delle prescrizioni stesse inscindibile per le varie tratte del «tracciato fondamentale» al fine di assicurare la funzionalità della linea con le caratteristiche previste: dette prescrizioni dovranno essere sviluppate nella successiva fase di progettazione.

1.4. È riconosciuta la compatibilità ambientale delle opere approvate con la presente delibera e conseguentemente è perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui beni ricadenti nelle aree interessate dal progetto della tratta T7 e del deposito-officina di Graniti e dal progetto delle tratte T2, T3 e T6A come ridefinito in relazione alle varianti e prescrizioni approvate in data odierna.

2. *Approvazione quadro economico generale.*

2.1. Il quadro economico generale del «tracciato fondamentale», inteso quale prima fase attuativa della linea C della metropolitana di Roma e come sopra individuato è approvato per l'importo complessivo di 3.047.424.106,36 euro ed è articolato come segue:

tratta T2	818.029.969,10 euro
tratta T3	510.502.546,16 euro
tratte T4-T5	963.486.884,45 euro
tratta T6-A	330.855.754,23 euro
tratta T7	305.892.521,83 euro
deposito Graniti	118.656.430,59 euro

2.2. Il costo del primo lotto funzionale resta determinato nell'importo di 1.509,122 Meuro, pari alla somma del costo delle tratte T3-T4 e T5 e del costo delle attività di cui alla «presa d'atto» quantificato in circa 35 meuro: la differenza, rispetto alle disponibilità di cui alla delibera n. 65/2003, risulta pari a 1,246 Meuro e verrà finalizzata in prosieguo.

2.3. In sede di esame del progetto definitivo delle tratte del «tracciato fondamentale» non ricomprese nel primo lotto funzionale, questo Comitato definirà il cofinanziamento statale per la progettazione esecutiva e la realizzazione, nel rispetto delle previsioni di spesa contenute per l'intera linea C nel I Programma delle infrastrutture strategiche approvato con delibera n. 121/2001, come modificata con la più volte richiamata delibera n. 65/2003, e negli eventuali aggiornamenti approvati con le procedure di rito.

2.4. Resta confermata l'attribuzione al comune di Roma della facoltà, richiamata in premessa, di utilizzare i finanziamenti progressivamente assegnati per la

realizzazione delle prestazioni e dei lavori ritenuti più utili e urgenti in relazione all'intero «tracciato fondamentale».

3. *Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).*

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto, pena la decadenza dal contributo assegnato con la delibera n. 65/2003, a richiedere il CUP per l'intervento all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto e le varianti approvati con la presente delibera.

4.2. In sede di esame dei relativi progetti definitivi, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3, debbono essere recepite in detta fase progettuale.

Detto Ministero provvederà altresì, in occasione della sottoposizione di detti progetti, a relazionare a questo Comitato circa l'attuazione dei vari adempimenti di cui alla delibera n. 65/2003, tra cui la stipula del protocollo d'intesa tra la regione Lazio ed il comune di Roma per la definizione degli aspetti patrimoniali e gestionali della ferrovia «Roma-Pantano» che, per la tratta bivio Torrenova-Pantano, viene adeguata a linea metropolitana e costituisce la citata tratta T7 della linea C.

4.3. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa e tenuto conto delle prescrizioni dettate al punto 2.3 della delibera n. 21/2004 in ordine all'obbligo del soggetto aggiudicatore di assicurare la collaborazione alla rete di monitoraggio prevista dal decreto del Ministero dell'interno in data 14 marzo 2003, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la prefettura competente-UTG, il comune di Roma e il contraente generale, scelto a seguito della gara ad evidenza pubblica menzionata nella «presa d'atto», mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata prefettura.

4.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 277

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

A) Soluzioni planoaltimetriche.

1. Stazione di Torre Gaia:

si prescrive lo stralcio del previsto interramento della stazione di Torre Gaia ed il mantenimento dell'attuale stazione, da adeguare a servizio metropolitano; di conseguenza, il previsto interramento della linea nelle tratte adiacenti viene mantenuto solo per quanto strettamente necessario al sotto attraversamento di via del Torraccio di Torrenova, in conformità agli elaborati progettuali allegati sotto la lettera a.

2. Variante planoaltimetrica Borghesiana-Finocchio-Graniti:

si prescrive lo stralcio della variante ed il conseguente mantenimento della situazione planoaltimetrica della ferrovia attuale; la fermata di Bolognetta e relativa sottostazione deve essere mantenuta, adeguandola a servizio metropolitano, in conformità agli elaborati progettuali allegati sotto la lettera b.

3. Deposito Graniti:

nell'ambito dell'attuale concessione è prevista la realizzazione di una prima fase del nuovo deposito di Graniti. In conseguenza di ciò è necessario:

a) stralciare dal progetto presentato le opere già affidate al concessionario — prima fase — ed adeguare queste ultime in modo da renderle compatibili con il progetto di completamento — seconda fase — in conformità agli elaborati allegati sotto la lettera c;

b) evitare le interferenze tra le fasi dei lavori programmando l'inizio delle opere di seconda fase dopo la data prevista per il completamento della prima fase.

4. Stazione Torrenova:

nello sviluppo del progetto della tratta T6B si dovrà prevedere la ricollocazione della stazione di Torrenova con il possibile riutilizzo del fabbricato attuale.

5. Opere di mitigazione:

nelle parti della tratta rimaste in superficie per effetto delle prescrizioni impartite dovrà essere previsto l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica e vibrazionale adottando le soluzioni già previste dal progetto preliminare per le parti di tratta in superficie.

B) Sistema di automazione.

Considerato che il progetto della linea C prevede l'esercizio automatico con sistema di controllo ATO e macchinista a bordo si prescrive, per ottenere un esercizio completamente automatico, l'adozione di porte di banchina finalizzate alla eliminazione del macchinista a bordo.

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI TECNICI ALLEGATI ALLE PRESCRIZIONI

Tratta T7.

T7-2GE-ZD042-A - Interventi con varianti altimetriche - Soluzioni A-B-C-D - Profili altimetrici.

T7-2GE-ZD051-A - Soluzione «A» - Variante altimetrica Torre Angela/Torre Gaia - Profilo altimetrico.

T7-2GE-ZD052-A - Soluzione «A» - Variante altimetrica Torre Angela/Torre Gaia - Planimetria e profilo O.C.

T7-2GE-ZD055-A - Soluzione «A» - Pannelli fonoassorbenti e banchina di servizio - Sezioni della linea.

T7-2GE-ZD060-A - Soluzione «A» - Interventi di mitigazione del rumore - Planimetria generale.

A1. Stazione Torre Gaia esistente - Ampliamento locali per adeguamento linea metro.

B1. Stazione Bolognetta esistente - Ampliamento locali per adeguamento linea metro.

B2. Stazione Borghesiana esistente - Ampliamento locali per adeguamento linea metro.

B3. Nuovo sistema di alimentazione.

D1. Interventi di mitigazione del rumore - Rendering.

D2. Linea - Impianti elettroferroviari - Armamento. Tipologia di intervento.

Completamento del deposito-officina di Graniti.

C1 Planimetria I fase - senza lavaggio e soffiatura sottocassa.

C2 Planimetria - Sovrapposizione con progetto approvato dal consiglio comunale.

C3 Planimetria con riduzione e modifica opere concessionario.

C4 Fabbricato officina di manutenzione programmata - Pianta con riduzione e modifica opere concessionario.

C5 Tracciato fondamentale - Fabbricato 2-3 modificato solo D.C.O. - Piante.

C6 Fabbricato officina di manutenzione programmata - Ampliamenti per il contraente generale.

C7 Planimetria di progetto per il contraente generale.

C8 Armamento - Demolizioni da effettuare sul «come costruito» del concessionario.

Sistema di automazione - Implementazioni.

E1 Tracciato fondamentale - Sistema di automazione - Stazioni tipo con porte di banchina.

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONTRAENTE GENERALE

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante — verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia — del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale — d'intesa tra loro — definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

05A06213

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 13 aprile 2005 che ha approvato la modifica dell'art. 20, comma 5, dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alla predetta modifica;

Vista la nota rettorale n. 7096 del 10 maggio 2005 con la quale è stata trasmessa al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica dello statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 1999 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoelencato articolo dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato così come indicato nel prospetto sottoriportato.

È approvata la modifica dell'art. 20, comma 5, che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 20 *(Consiglio degli studenti)*. — 5. Il consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel senato accademico in composizione allargata, nel consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente per ogni consiglio di facoltà eletto tra i rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà.

Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 giugno 2005

Il rettore: MISTRETTA

05A06262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco

Con delibera n. 13 del 19 maggio 2005 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco ha approvato l'allegato schema di regolamento.

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che all'art. 48 ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme sull'organizzazione ed il funzionamento della predetta AIFA;

Visti in particolare i commi 2, lettera *b)*, e 3, lettera *a)*, dell'art. 4 del predetto decreto, concernenti rispettivamente la definizione da parte del Ministro della salute degli indirizzi e delle priorità dell'AIFA e la stipula tra l'AIFA e il Ministero della salute della Convenzione triennale per la regolamentazione dei rispettivi rapporti nonché i commi 2, lettera *c)* dell'art. 4 e 2, lettere *a)*, *i)*, dell'art. 10, concernenti la definizione dei programmi annuali e triennali dell'AIFA;

Visti in particolare gli articoli 6, comma 2, lettera *b)*, e 10, comma 2, lettera *a)*, *ii)* del predetto decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 31;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Visto l'art. 2112 del codice civile;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 6 aprile 2004, di trasferimento all'AIFA del contingente del personale del Ministero della salute individuato nello stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del consiglio di amministrazione dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 maggio 2004 di nomina del collegio dei revisori dei conti;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del direttore generale dell'AIFA;

Viste le circolari del dipartimento della funzione pubblica rispettivamente in data 31 luglio 2002, concernente le modalità applicative della legge 15 luglio 2002, n. 145, e 4 marzo 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche;

Visto la preliminare favorevole deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 22 dicembre 2004, n. 8;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 20 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005;

Viste le note di approvazione del presente regolamento da parte del dipartimento della funzione pubblica n. DFP/10688/85/1.2.3.1 del 16 maggio 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65622 del 19 maggio 2005;

Vista la nota di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero della salute n. DGFDM/P/15368/C.1.b del 19 maggio 2005;

Vista la definitiva deliberazione del consiglio di amministrazione in data 19 maggio 2005;

Su proposta del direttore generale;

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 1.

Principi

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata «Agenzia», nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono finalizzate alla tutela del diritto alla salute, alla unitarietà del sistema farmaceutico, all'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci orfani per le malattie rare, all'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, agli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e al rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'Agenzia europea dei medicinali (EMEA).

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, d'ora in poi denominato decreto-legge n. 269/2003, e dal decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, si fa rinvio al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 15 luglio 2004, n. 145.

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. L'Agenzia si compone di quattordici uffici dirigenziali non generali raggruppati nelle aree funzionali, di cui cinque aree tecniche ed una di coordinamento degli affari amministrativi, in modo e al fine di assicurare e garantire la completezza, la unitarietà e la integrità dei processi decisionali e dei provvedimenti connessi alle funzioni istituzionali di competenza dell'Agenzia.

2. L'Agenzia si compone, altresì, di:

a) un ufficio di presidenza, di livello dirigenziale non generale;

b) un ufficio stampa e della comunicazione, di livello dirigenziale non generale;

c) tre uffici dirigenziali di livello non generale con funzioni di staff;

d) due unità dirigenziali con funzioni di staff, da attribuire a dirigenti con contratti di consulenza, studio e ricerca.

3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia, il direttore generale può conferire incarichi per il coordinamento di unità organizzative ai sensi di quanto disposto dall'art. 22.

Art. 3.

Uffici ed unità dirigenziali con funzioni di staff

Nel rispetto dell'art. 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono previsti, nell'ambito dell'Agenzia, i seguenti uffici ed unità di natura dirigenziale non generale, con funzioni di staff dirette ad assicurare supporto alle attività delle aree funzionali dell'AIFA e degli organismi ivi operanti:

a) ufficio «centro studi» cui affidare la realizzazione e la valutazione di studi e ricerche in materia farmaceutica. Il centro studi AIFA opera, coordinandosi con gli uffici competenti in materia, sulla base degli obiettivi definiti dal CdA e dal direttore generale, ed in particolare definisce modelli e procedure per:

1) incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia nel settore farmaceutico;

2) incentivare la politica dei generici;

3) prevedere gli effetti di impatto sulla spesa farmaceutica e sanitaria delle innovazioni tecnologiche, delle variazioni dei trends di popolazione e dell'allocazione delle risorse;

4) proporre un nuovo sistema dei prezzi e di rimborso.

b) ufficio per assicurare la qualità delle procedure poste in essere dall'AIFA;

c) ufficio di coordinamento delle segreterie degli organismi collegiali operanti presso l'AIFA;

d) unità dirigenziale per il controllo di gestione finalizzato alla verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, al conseguimento degli obiettivi operativi, alla efficienza e all'economicità della gestione delle risorse assegnate alle aree ed agli uffici dell'AIFA;

e) unità dirigenziale di supporto scientifico della Direzione generale.

Art. 4.

Area «coordinamento affari amministrativi»

1. L'area coordinamento affari amministrativi si compone dell'ufficio affari amministrativi, del personale e legali, di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:

supporto al direttore generale nelle attività di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;

organizzazione, pianificazione, formazione e sviluppo risorse umane;

gestione del personale: selezione e reclutamento, trattamento giuridico; mobilità interna ed esterna; matricola e ruoli del personale; relazioni sindacali; contenzioso in materia di controversie di lavoro;

trattamento economico del personale; adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi; trattamento di quiescenza, ricongiunzione e riscatti; trattamento di missione, servizio sostitutivo mensa;

gestione finanziaria e contabile; predisposizione del bilancio di esercizio e dei rendiconti dell'Agenzia; monitoraggio della spesa; supporto al servizio di controllo interno;

gestione del patrimonio: acquisizione, inventariazione, gestione e manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili e dei relativi impianti e dei servizi; utenze dell'Agenzia;

attività negoziale;

affari legali, amministrativi, normazione;

coordinamento del contenzioso;

coordinamento delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo;

autorizzazione di convegni, congressi e riunioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

sicurezza per la protezione dei dati personali;

attività di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

rapporti con il Ministero della salute;

rapporti con il collegio dei revisori dei conti;

coordinamento della segreteria del direttore generale.

2. L'area di coordinamento affari amministrativi si può articolare in più unità organizzative, da affidare al personale delle aree funzionali.

Art. 5.

Area 1 «registrazione e farmacovigilanza»

L'area 1 registrazione e farmacovigilanza si articola in tre uffici di livello dirigenziale, con funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:

ufficio per le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali con procedura nazionale; per le AIC dei medicinali registrati con procedura di mutuo riconoscimento quando l'Italia agisce da Paese di riferimento, in collaborazione con l'ufficio per procedure comunitarie;

ufficio per le procedure comunitarie: adempimenti comunitari connessi alle procedure di registrazione dei farmaci a livello europeo; importazioni ed esportazioni parallele; adempimenti relativi alle richieste di informazioni da parte delle autorità regolatorie della UE;

ufficio di farmacovigilanza: espletamento delle funzioni di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia; promozione ed attivazione di studi di farmacovigilanza attiva; ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; definizione ed aggiornamento della lista dei farmaci sottoposti a farmacovigilanza attiva; gestione della rete nazionale di farmacovigilanza; gestione e aggiornamento della banca dati dell'Osservatorio nazionale di farmacovigilanza.

Art. 6.

Area 2 «produzione e controllo»

L'area 2 produzione e controllo si articola in tre uffici di livello dirigenziale e di una unità, affidata ad un dirigente con funzioni ispettive, consulenza, studio e ricerca, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:

ufficio autorizzazioni officine: autorizzazioni delle officine di produzione; controllo sulla produzione; sistemi di allerta, sequestri; import-export, carenze dei medicinali; controlli di Stato;

ufficio attività ispettive di buona pratica di fabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali, dei gas medicinali e coordinamento con l'ISS per gli adempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuo riconoscimento nel settore;

ufficio attività ispettive di buona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, follow up delle ispezioni, promozione di norme e linee guida di buona pratica clinica, mutuo riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanza;

unità dirigenziale con funzioni ispettive sulla produzione delle materie prime finalizzate alla produzione dei medicinali.

Art. 7.

Area 3 «informazione, sperimentazione clinica e ricerca e sviluppo»

L'area 3 informazione, sperimentazione e ricerca e sviluppo si articola in tre uffici di livello dirigenziale, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:

ufficio informazione e comunicazione: attività di informazione sui farmaci agli operatori sanitari; linee guida per le autorizzazioni e il controllo dell'informazione scientifica; bollettino di informazione sui farmaci ed altre attività editoriali, programmi di formazione a distanza (FAD);

ufficio sperimentazione clinica: normazione e linee guida sulla sperimentazione clinica; promozione della ricerca clinica sui farmaci, banca dati sulle sperimentazioni cliniche no-profit; Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche (OsSC); segreteria del Comitato etico nazionale;

ufficio ricerca e sviluppo: definizione e coordinamento di progetti di ricerca di iniziativa dell'Agenzia, di sperimentazioni cliniche controllate comparative, di studi osservazionali di esito (outcome research) in collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, l'Istituto superiore di sanità, ed altre strutture sanitarie pubbliche e private.

Art. 8.

Area 4 «prezzi rimborso e mercato»

L'area 4 - prezzi, rimborso e mercato, si articola di due uffici di livello dirigenziale, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:

ufficio prezzi e rimborso: indagini di mercato; contrattazioni con le aziende farmaceutiche, attività istruttoria per il Comitato prezzi e rimborso (CPR) per la negoziazione del prezzo dei farmaci, analisi dei prezzi di rimborso e del mercato dei medicinali e dei farmaci generici negli altri Paesi europei e a livello internazionale;

ufficio di coordinamento dell'OSMED - Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali; gestione, manutenzione ed aggiornamento della banca dati dei medicinali; implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati dell'OsMED; elaborazioni statistiche ed epidemiologiche anche con riferimento ai differenti Paesi europei, con riguardo anche ai dati dell'Osservatorio europeo sulle politiche dei prezzi, sulle politiche di rimborso e sulle attività di ricerca.

Art. 9.

Area 5 «procedure di assessment europeo e rapporti con l'EMEA e con le altre Agenzie dell'UE»

L'area 5 - procedure di assessment europeo e ricerca e sviluppo, si compone di due uffici di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:

ufficio assessment europeo per la valutazione dei dossier nella fase preregistrativa del CHMP; attività istruttoria e supporto nell'ambito delle procedure registrative in cui l'Italia è rapporteur o co-rapporteur; supporto alle attività presso il CHMP e dell'EMEA;

ufficio rapporti con l'EMEA e con le altre Agenzie dell'UE: rafforzamento dei rapporti e coordinamento delle attività con gli organismi dell'EMEA e degli altri Paesi dell'UE; presenza qualificata di funzionari dell'AIFA agli organismi dell'EMEA e delle altre Agenzie europee.

Art. 10.

Conferenza dei coordinatori e dei preposti agli uffici

1. Ciascuna area funzionale tecnica è coordinata da uno dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale costituito presso la medesima area, che si alternano con cadenza annuale, il coordinamento dell'area affari amministrativi, legali del personale è affidato al dirigente preposto all'ufficio affari amministrativi, legali e del personale.

2. Le funzioni di coordinamento di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare completezza, unitarietà ed integrità dei procedimenti di competenza delle aree.

3. La conferenza dei coordinatori e dei dirigenti preposti agli Uffici è presieduta dal direttore generale ed è composta dai coordinatori di area, dai dirigenti preposti agli uffici dell'Agenzia, dai dirigenti preposti alle unità dirigenziali. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti con incarichi ispettivi, di consulenza studio e ricerca e, ove ricorra la necessità, i funzionari cui è affidato il coordinamento delle unità organizzative.

4. La conferenza si riunisce con cadenza almeno mensile su convocazione del direttore, che definisce l'ordine del giorno.

Art. 11.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione cui competono le funzioni di coadiuvare il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso assegnati dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2004, n. 245. Il medesimo ufficio assicura la collaborazione al presidente nell'assolvimento delle funzioni relative ai rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le società scientifiche, le associazioni industriali e le associazione dei consumatori e dei pazienti e con le organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del direttore generale.

Art. 12.

Ufficio stampa e della comunicazione

2. L'ufficio stampa e della comunicazione è un ufficio di livello dirigenziale non generale, il cui responsabile è nominato, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale, con le funzioni di seguito indicate:

curare i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curandone la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Agenzia; promuovere programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; curare la comunicazione esterna rivolta alle collettività e ad altri enti sulla attività dell'Agenzia ed il suo funzionamento; curare l'attività di informazione sui farmaci ai cittadini e di educazione sanitaria in collaborazione con l'ufficio informazione e comunicazione di cui all'art. 7; curare le relazioni con il pubblico.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. I dirigenti con incarico di direzione di ufficio trasferiti all'Agenzia con decreto ministeriale 6 aprile 2004 nonché i dirigenti nei cui contratti di lavoro stipulati dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sia subentrata l'Agenzia per effetto dell'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato, continuano ad esercitare le funzioni e le competenze loro affidate, fino alla stipula del nuovo contratto individuale di lavoro.

2. L'Agenzia può affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e della contrattazione collettiva vigenti, l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali, qualora sia necessario far ricorso ad apposite e specifiche competenze non rinvenibili all'interno dell'Agenzia.

3. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento il numero e la competenza degli uffici dell'Agenzia corrisponde a quello dei preesistenti uffici della direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici i cui compiti e funzioni sono transitati all'Agenzia ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge n. 269/2003.

4. Fino all'adozione dei regolamenti di al comma 2 dell'art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza amministrativa nelle strutture del Ministero della salute.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 14.

Rapporti di lavoro

Ai sensi dell'art. 2112 del codice civile i rapporti di lavoro del personale trasferito all'Agenzia dal Ministero della salute con decreto ministeriale 6 aprile 2004 continuano nei confronti dell'Agenzia medesima.

Art. 15.

Contrattazione integrativa dell'Agenzia e relazioni sindacali

1. Per la disciplina degli istituti normo-economici dell'ordinamento del personale si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, agli accordi di contrattazione collettiva del personale dipendente del comparto Ministeri e dell'area negoziale I della dirigenza, nonché a quanto sarà definito in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.

2. L'Agenzia, nell'ambito della gestione dei personale, pone in essere relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali nel rispetto del sistema di relazioni delineato dai contratti collettivi di lavoro e dal contratto integrativo dell'Agenzia.

Art. 16.

Inquadramento professionale e inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. Per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia si applica quanto previsto per il personale dipendente del comparto Ministeri, nonché quanto sarà concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.

2. Presso l'Agenzia sarà istituito, ai sensi della legge n. 145/2002 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il ruolo dei dirigenti che si articolerà in due fasce, nei rispetto delle disposizioni normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, nell'ambito dell'Area negoziale I della dirigenza.

Art. 17.

Personale dirigente

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive del direttore generale dell'Agenzia. Sono preposti al coordinamento delle aree ai sensi dell'art. 10, ad uffici di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

2. I dirigenti con incarico di direzione di Ufficio nonché i dirigenti preposti al coordinamento delle aree sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca dell'Agenzia sono determinate nei numero di 12, conferibili a dirigenti di II fascia.

Art. 18.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti disponibili e vacanti, con procedure selettive pubbliche nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 19.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale dell'Area negoziale I della dirigenza. i soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 20.

Conferimento di funzioni a personale tecnico o altamente qualificato esterno

L'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del combinato normativo di cui al comma 7 dell'art. 48 e dell'art. 26 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per particolari esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Direttiva del Ministro della salute, dai programmi annuali e triennali di attività dell'Agenzia e dalla convenzione triennale, previsti dal predetto decreto, può assumere personale tecnico o altamente qualificato con contratto a tempo determinato, anche con funzioni dirigenziali, la cui durata non può superare cinque anni.

Art. 21.

Personale non dirigente

1. L'Agenzia provvede al reclutamento del personale non dirigente nel rispetto della normativa vigente in materia ed anche ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento delle attività di reclutamento.

2. L'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

3. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 22.

Incarichi di coordinamento delle unità organizzative

Il direttore generale può conferire, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, incarichi di coordinamento di unità organizzative non dirigenziali.

Art. 23.

Missioni

Ai fini dello svolgimento di particolari compiti dell'Agenzia il personale in servizio può essere inviato in missione in località italiane ed estere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 24.

Formazione

L'Agenzia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, promuove ed attua interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di competenze polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 25.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e nei contratti collettivi.

Art. 26.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia e su richiesta di pubbliche amministrazioni, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione che beneficia del predetto personale.

2. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 27.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere ai dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito dai Ministero della salute all'Agenzia con decreto ministeriale 6 aprile 2004 è assicurato dall'Agenzia medesima con decorrenza dal 1º gennaio 2005.

2. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è determinata, ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245, con decorrenza dal 1º gennaio 2004 dai numero di unità di personale e dalle qualifiche e dalle aree trasferite dal Ministero in virtù del decreto ministeriale 6 aprile 2004 ed ai sensi del comma 7 art. 48 del decreto-legge n. 269/2003.

05A06164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/1971 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezione: A.I.C. n. 031849019/M, 1 flacone 10 mg/5 ml;

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedure mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del LAL saggio cinetico cromogenico come saggio LAL alternativo per la determinazione delle endotossine.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis».

Estratto provvedimento UPC/II/1972 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: REVAXIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034457010/M, sospensione iniettabile 1 siringa preriempite monodose 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034457022/M, sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034457034/M, sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034457046/M, sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034457059/M, sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034457061/M, sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034457073/M, 1 siringa preriempita con cappuccio copriago;

A.I.C. n. 034457085/M, 10 siringhe preriempite con cappuccio copriago;

A.I.C. n. 034457097/M, 20 siringhe preriempite con cappuccio copriago;

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur Msd S.n.c.

Numero procedure mutuo riconoscimento: DE/H/0193/001/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nel processo produttivo del principio attivo: sostituzione dell'alcol attualmente impiegato per le fasi di «sanitisation» e conservazione delle colonne Deae-Sperodex con una soluzione di idrossido di sodio 0,1 M e una miscela di acido acetico 0,5 M e sodio cloruro 0,2 M (Sanitisation) e con una miscela di acido acetico 0,5 M e sodio cloruro 0,2 M (Conservazione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Artilog».

Estratto provvedimento UPC/II/1978 del 7 giugno 2005

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034622011/M, 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622023/M, 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622035/M, 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622047/M, 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622050/M, 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622062/M, 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622074/M, 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622086/M, 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622098/M, 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622100/M, 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622112/M, 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622124/M, 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622136/M, 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622148/M, 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622151/M, 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622163/M, 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622175/M, 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622187/M, 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622199/M, 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622201/M, 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622213/M, 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622225/M, 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622237/M, 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622249/M, 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622252/M, 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622264/M, 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622276/M, 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622288/M, 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622290/M, 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622302/M, 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622314/M, 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622326/M, 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622338/M, 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622340/M, 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622353/M, 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622365/M, 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622377/M, 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622389/M, 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622391/M, 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622403/M, 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622415/M, 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622427/M, 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622439/M, 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622441/M, 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622454/M, 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622466/M, 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622478/M, 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622480/M, 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622492/M, 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622504/M, 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622516/M, 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622528/M, 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622530/M, 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622542/M, 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622555/M, 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622567/M, 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622579/M, 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622581/M, 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622593/M, 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622605/M, 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622617/M, 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622629/M, 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622631/M, 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622643/M, 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622656/M, 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622668/M, 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622670/M, 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622682/M, 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622694/M, 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622706/M, 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622718/M, 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622720/M, 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622732/M, 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622744/M, 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622757/M, 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622769/M, 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622771/M, 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622783/M, 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622795/M, 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622807/M, 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622819/M, 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622821/M, 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622833/M, 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622845/M, 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-002/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06306

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «La Centrale servizi fiduciari S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 13 giugno 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «La Centrale servizi fiduciari S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e C.F. 04496780968, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A06207

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ricciarelli di Siena» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore per riconoscimento I.G.P. tra produttori dei «Ricciarelli di Siena», con sede in Siena, Piazza Matteotti, 30 c/o CCIIAA di Siena, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organismi comunitari.

Disciplinare di produzione
Ricciarelli di Siena

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Ricciarelli di Siena» indica il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di mandorle, zuccheri, albume d'uova successivamente cotto in forno.

Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche:

forma: a losanga ovalizzata;

peso: compreso tra 10 e 30 gr al pezzo;

dimensioni: diagonale maggiore compresa tra 50 e 105 mm; diagonale minore tra 30 e 65 mm;

spessore tra 13 e 20 mm;

aspetto esterno: la superficie è di colore bianco per la copertura dello zucchero a velo con eventuale presenza di diffuse crepature della pasta; il bordo è leggermente dorato;

aspetto interno: la pasta è di colore beige leggermente dorato;

consistenza: morbida, non friabile.

2.2 Caratteristiche chimiche:

umidità relativa: compresa tra un minimo di 8% e un massimo di 11,5%.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di lavorazione e confezionamento dei «Ricciarelli di Siena» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Siena.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è grantita la tracciabilità e rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettati a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Descrizione del metodo di produzione

5.1 Ingredienti obbligatori: gli ingredienti impiegati per la preparazione dei «Ricciarelli di Siena», riferiti ad 1 kg di impasto, sono:

mandorle dolci: dal 30% al 50%;

zucchero semolato: dal 33% al 57%;

albume d'uovo di gallina: dal 3% al 13%. È ammesso l'impiego di albume d'uovo in polvere o pastorizzato;

zucchero a velo: dal 2% al 12%;

agenti lievitanti (sali d'ammonio e/o sali di sodio): q.b.

5.2 Ingredienti facoltativi:

mandorle amare: fino ad un massimo del 6% sul totale dell'impasto, in parziale sostituzione delle mandorle dolci;

sciroppo di glucosio o zucchero invertito: fino ad un massimo del 10% sul totale dell'impasto, in parziale sostituzione dello zucchero semolato;

miele millefiori: in aggiunta agli altri dolcificanti, in quantità massima pari al 7% dell'impasto;

aromi: vaniglia in bacche o vanillina, oli essenziali di agrumi, aroma di mandorle, singolarmente o insieme, q.b.;

scorza di buccia di arancia candita: in quantità massima pari al 5% dell'impasto;

ostie di amido: impiegate come base per il prodotto;

acido sorbico: in base alla normativa vigente.

Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti.

5.3 Lavorazioni degli ingredienti.

Le mandorle dolci e amare, precedentemente private della buccia, vengono tritate finemente ed impastate assieme allo zucchero e all'albume. La scorza di buccia di arancia candita deve essere sminuzzata molto finemente.

5.4 Porzionatura.

La porzionatura avviene meccanicamente o manualmente, per conferire al prodotto la caratteristica forma a losanga ovalizzata. I Ricciarelli vengono quindi abbondantemente spolverizzati con lo zucchero a velo e sottoposti al successivo trattamento termico.

È facoltativamente ammesso l'impiego di ostie di amido sulle quali posizionare l'impasto prima della cottura. Tali ostie saranno, poi, mantenute sul prodotto fino all'immissione al consumo.

5.5 Cottura.

La cottura avviene in forni preriscaldati alla temperatura compresa tra 150-200ºC per 12-20 minuti.

Al termine della cottura il prodotto viene lasciato rafreddare, quindi avviato al confezionamento.

Art. 6.

Legame con il territorio

Il legame del prodotto con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico-produttivi e culturali.

6.1 Fattori storici.

Le origini dei «Ricciarelli di Siena» sono legate a quelle del Marzapane, dolce a base di mandorle e zucchero, la cui diffusione a Siena risale al XV secolo.

A partire dal 1400 le cronache locali segnalano la presenza dei Marzapani e Marzapanetti all'usanza senese sulle tavole dei più sontuosi banchetti d'Italia.

Con il termine Marzapane si indicava, allora, la pasta di mandorle impiegata nella lavorazione di torte morbide; i Marzapanetti erano invece i biscottini di forma quadrata ricavati dal Marzapane.

Destinati ad un «pubblico elitario», data la presenza dello zucchero, ingrediente all'epoca costoso perché raro, erano venduti nelle botteghe degli speziali senesi, le farmacie di un tempo.

Che la produzione di Marzapani e Marzapanetti fosse rinomata già nel 1400 ci viene confermato dall'opera del sacerdote fiorentino Arlotto Mainardi (con il nome d'arte di Piovano Arlotto) il quale così decanta le qualità principali di alcune città italiane: «...a Milano si sanno fare molte mercerie ed armature, e a Firenze buoni drappi, a Bologna i salsicciotti, a Siena i marzapani e i berricuocoli».

Alla fine del 1500 in una commedia cinquecentesca del fiorentino Gianmaria Cecchi il protagonista senese Nicolozzo, promette al suo servitore Trinca, «marzapani da Siena o berricuocoli» per rifocillarlo.

Nel periodo rinascimentale sono numerosi i riferimenti ai banchetti allestiti in occasione di matrimoni celebri o visite politiche nei quali si segnalano i Marzapani.

La lavorazione dei «Ricciarelli di Siena» avveniva nei conventi o nelle botteghe degli speziali, le farmacie di un tempo, unici luoghi nei quali potevano essere recuperate le spezie e gli aromi indispensabili per aromatizzare e conservare i cibi. A testimonianza di questa tradizione sono visibili, ancora oggi, antiche spezierie nei pressi di Piazza del Campo (il centro storico della città di Siena) che conservano soffitti affrescati con scritte in oro inneggianti a Ricciarelli, Panforti e altri dolci tipici locali lavorati in queste botteghe.

Un primo riferimento specifico al termine Ricciarello è recuperato da un lungo elenco di dolci toscani pubblicato nel «Ditirambo di S.B. in onore del Caffè e dello Zucchero» stampato a Livorno nel 1814. Qui troviamo scritto «della lupa i Ricciarelli», dove il riferimento all'origine senese è dimostrata dall'indicazione del simbolo della città, la lupa per l'appunto.

Nel 1891 viene pubblicata la prima edizione del fondamentale volume «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene» di Pellegrino Artusi, primo esempio di ricettario della tradizione gastronomica nazionale. La ricetta n. 629, dedicata alla lavorazione del prodotto in questione, reca nel titolo la denominazione «Ricciarelli di Siena». Gli ingredienti indicati nella ricetta sono quelli ancora in uso oggi: «zucchero bianco fine, mandorle dolci e amare, chiare d'uovo, odore di buccia d arancio».

6.2 Fattori produttivi ed economici.

Per quanto riguarda i fattori produttivi si segnala l'utilizzo di alcune tecniche di lavorazione presenti anche in altri dolci tipici senesi: ad esempio la superficie del prodotto viene cosparsa da zucchero a velo prima di effettuame la cottura mentre la base è protetta da ostie di amido le quali, terminata la cottura, diventano un tutt'uno con gli ingredienti.

Queste tecniche di lavorazione sono consolidate nella tradizione pasticciera senese e per questa ragione sono adottate da tutte le realtà produttive: dalle artigianali alle industriali.

6.3 Fattori culturali.

Il legame culturale del prodotto al territorio è evidenziato dalla tradizionale presenza dei «Ricciarelli di Siena» tra i dolci tipici delle feste di Natale. Importanti testi di gastronomia e tradizioni alimentari (Cfr. P. Artusi «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene»; G. Righi Parenti «La cucina toscana») rilevano che per i senesi non è Natale senza i «Ricciarelli di Siena».

Con il passare del tempo il loro consumo si è esteso anche agli altri mesi dell'anno. Tuttavia il legame del prodotto alle ricorrenze religiose ed alle occasioni importanti della vita si è sempre mantenuto forte tra i senesi.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

I «Ricciarelli di Siena» sono commercializzati in confezioni monoprodotto o pluriprodotto. In entrambi i casi l'etichetta deve riportate le diciture «Ricciarelli di Siena» e «Indicazione geografica protetta» per esteso o in acronimo (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Ricciarelli di Siena» è intraducibile.

Art. 9.

Logo

Il logotipo del prodotto consiste, come da riproduzione sotto riportata, in una forma classica dell'iconografia senese: una balzana (lo scudo di colore bianco, nella parte superiore, e nero nella parte inferiore che rappresenta la città) circondata da un drappo di stoffa rosso Pantone 200 (100%M/63%Y/12K) foderato di giallo oro Pantone 117 (30C/40%M/70%Y), che forma dei festoni in alto e ricade ai lati. Sempre in alto, una corona giallo oro Pantone 117 (30C/40%/M/70%Y) che reca ben visibile, la scritta «IGP» in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, reso più leggibile da un contorno bianco sfondato e da uno nero. Nel fregio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) subito sotto, la scritta «Indicazione Geografica Protetta» su tre righe in carattere tipografico Gill Extra Bold colore nero. In basso, alla base della «balzana», un cartiglio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) con le estremità tagliate a coda di rondine e ripiegate reca la scritta «Ricciarelli di Siena», in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, che segue l'andamento dello stesso. Il logotipo, può essere utilizzato anche in bianco e nero.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

05A06263

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501149/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00